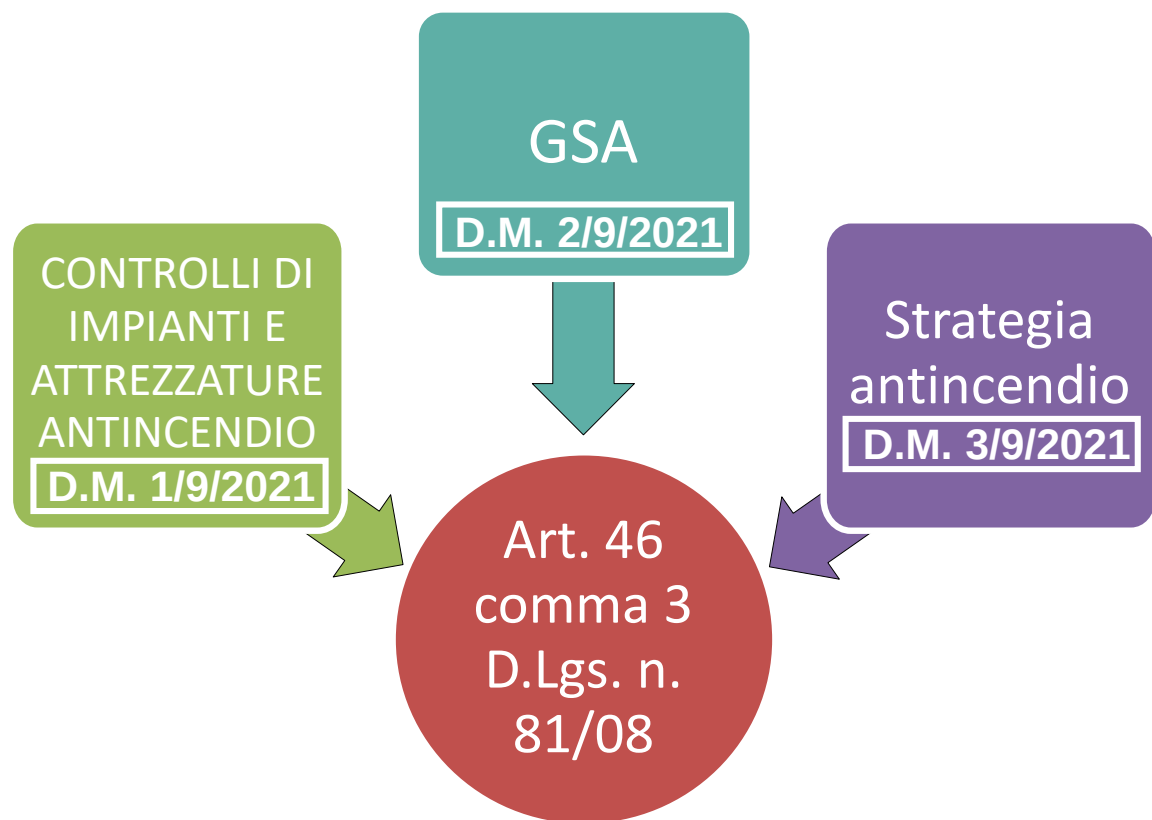




I decreti attuativi dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/08

Gli argomenti sono tanti e molto differenti tra di loro, e sono stati affrontati singolarmente ad uno ad uno per articularli in documenti distinti per argomento, emanati successivamente con tre decreti («**uno o più Decreti**»).



Il complesso dei 3 decreti dà piena attuazione all'art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, abrogando del tutto, a partire dal 29 ottobre 2022, la previgente normativa.

**ABROGAZIONE DEL
DECRETO
MINISTERIALE DEL
10/3/1998**



Decreta:

Art. 1.

Oggetto - Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.

3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.

**ATTUAZIONE DEL D.LGS.
626/94 (non più vigente)**



Art. 2.

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.

2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994.

3. La valutazione dei rischi di incendio deve essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I.

4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve indicare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo di lavoro, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:

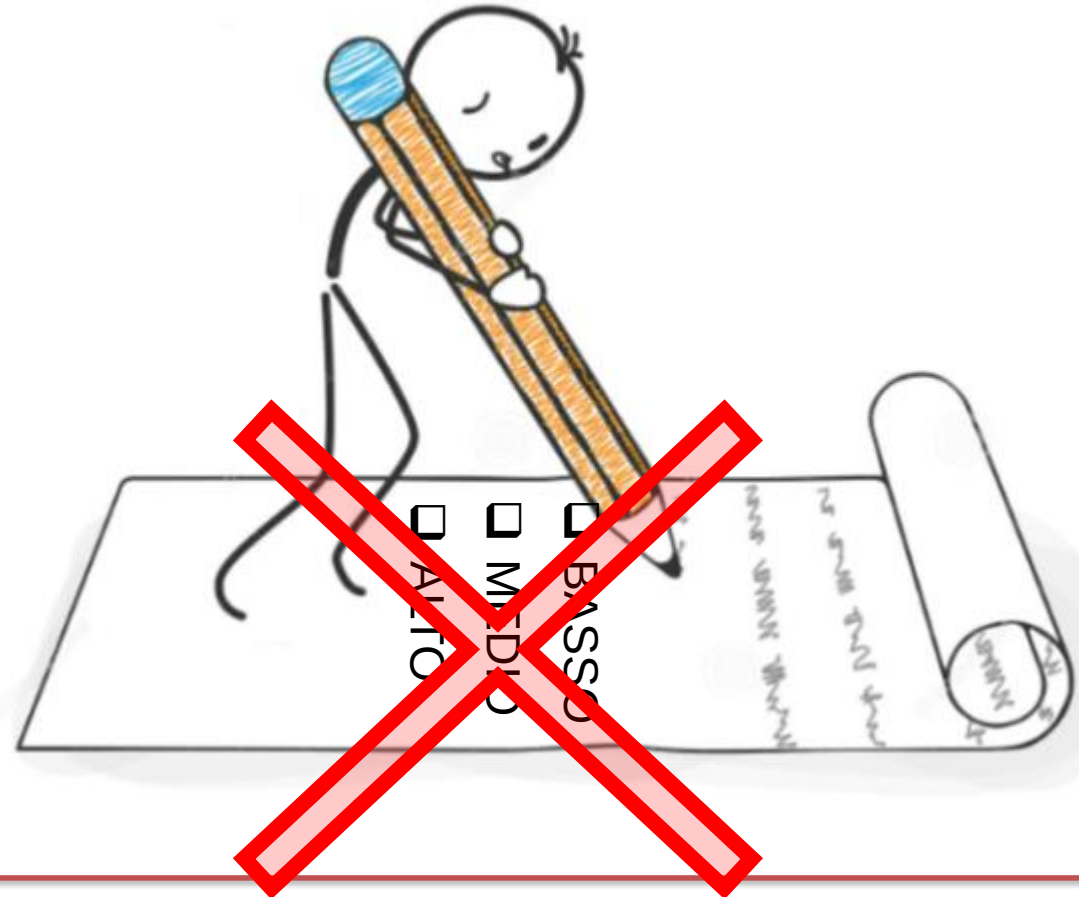
- a) livello di rischio elevato;
- b) livello di rischio medio;
- c) livello di rischio basso.

**CLASSIFICAZIONE DEL
RISCHIO (eliminata)**



D.M. 01/09/2021, D.M. 02/09/2021, D.M. 03/09/2021 - Valutazione dei rischi di incendio

**Non è più
presente la
classificazione del
rischio di incendio**





Art. 3.

Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

- a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
- b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
- c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
- d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
- f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 547, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

**ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA'
SOGGETTE (eliminata)**



DECRETO “GSA”



SERIE GENERALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 162° - Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI!

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI 1 - 00186 ROMA

Ministero dell'interno

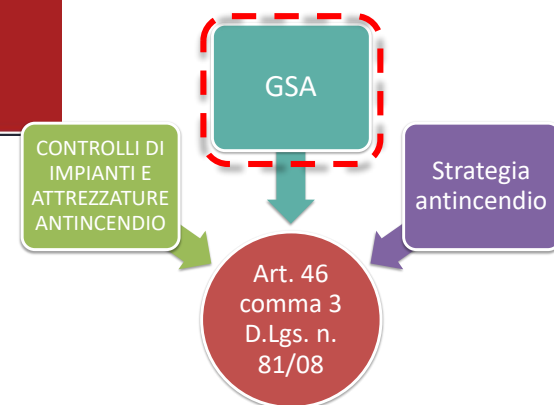
DECRETO 2 settembre 2021.

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (21A05748)

Pag. 42



Decreto «GSA»



“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del decreto legislativo 81/2008”.

Articolato normativo

- **art. 1:** Campo di applicazione
- **art. 2:** Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
- **art. 3:** Informazione e formazione dei lavoratori
- **art. 4:** Designazione degli addetti al servizio antincendio
- **art. 5:** Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- **art. 6:** Requisiti dei docenti
- **art. 7:** Disposizioni transitorie e finali
- **art. 8:** Entrata in vigore

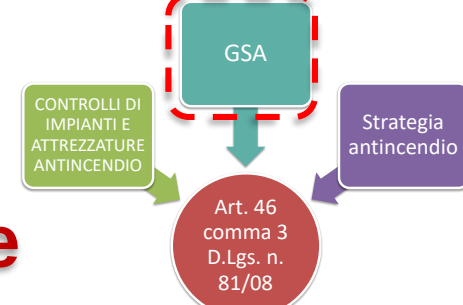
Allegato I Gestione della sicurezza antincendio in esercizio

Allegato II Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

Allegato III Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

Allegato IV Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

Allegato V Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio



Decreto «GSA» - Campo di applicazione

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

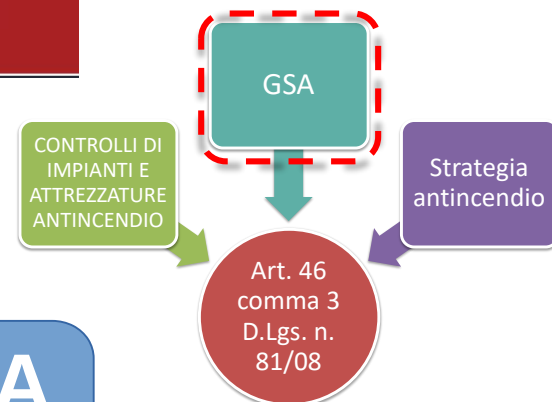


Ai cantieri e alle attività RIR si applicano solo le disposizioni riguardanti la formazione (corsi e abilitazioni per addetti antincendio, formazione dei docenti)



GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO



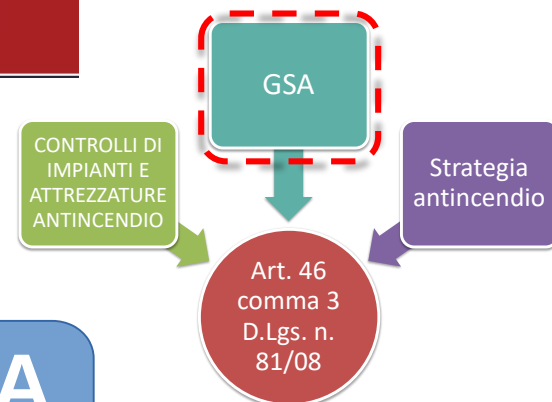


GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA



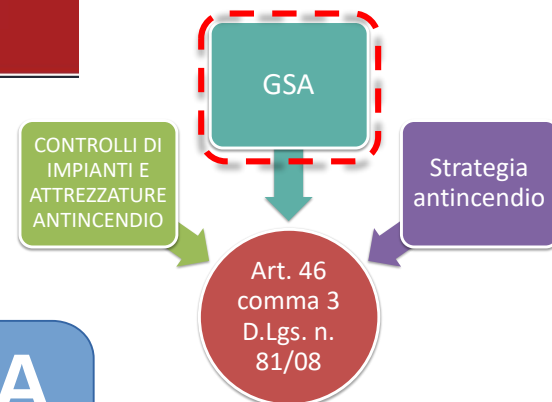


GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO

PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

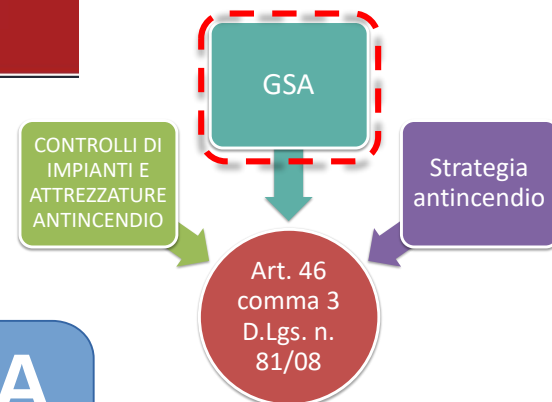


dei lavoratori



GESTIONE

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO



1.1. Generalità

1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.
2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

**L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI DI INCENDIO E SULLA STRATEGIA ANTINCENDIO ADOTTATA NEL LUOGO DI LAVORO E' UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO
E' UN ADEMPIMENTO DISTINTO RISPETTO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO**

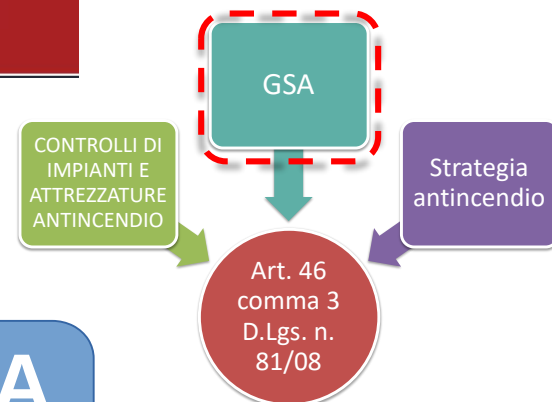


GESTIONE

**GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

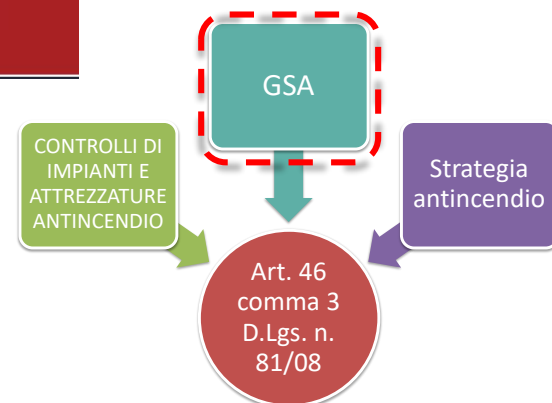
**GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO IN EMERGENZA**

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA





GESTIONE

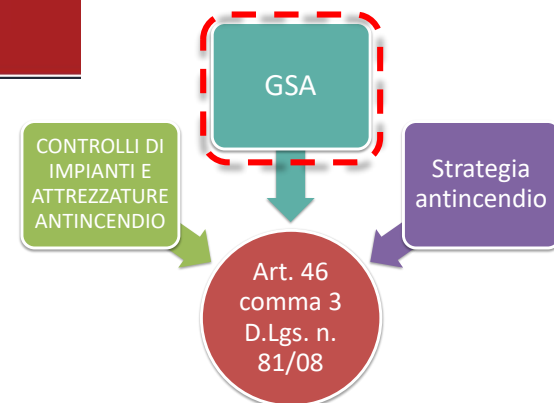


OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA



PER ATTIVITA' A BASSO RISCHIO SOLO PLANIMETRIA CON INDICAZIONI SCHEMATICHE



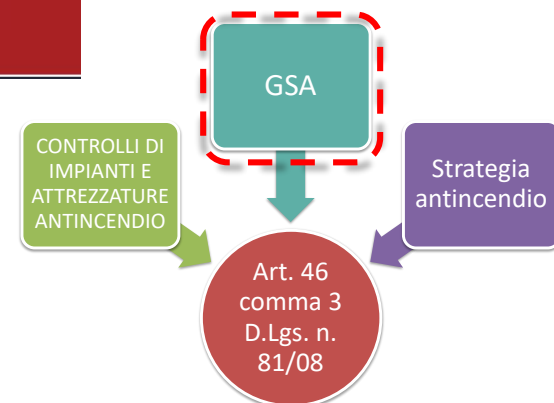


2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel caso di luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro deve valutare la necessità di predisporre un piano di emergenza. **ATTENZIONE: LA NECESSITA' DEL PIANO DI EMERGENZA SI VALUTA CON RIFERIMENTO NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI**

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.



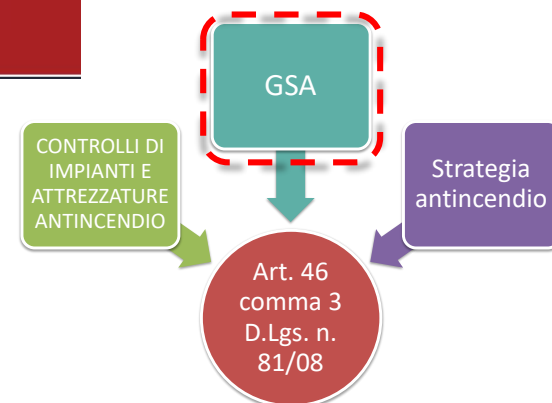
2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza, il datore di lavoro deve indicare i compiti e le responsabilità delle varie figure coinvolte nella gestione dell'emergenza, nonché le modalità di evacuazione e di comunicazione con i soccorsi.

ATTENZIONE: LA NECESSITA' DEL PIANO DI EMERGENZA SI VALUTA CON RIFERIMENTO NON SOLO AL NUMERO DEI LAVORATORI MA ANCHE AL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.



2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

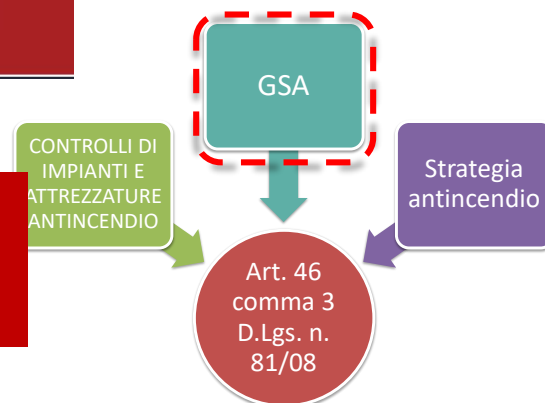
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

NOVITA' RISPETTO AL D.M. 10/3/1998

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.

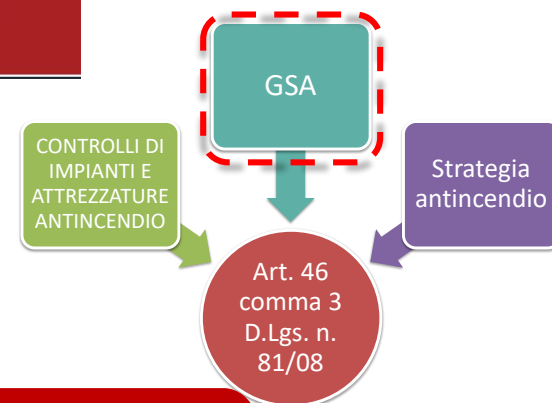


CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI EMERGENZA



2.1 Generalità

1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
 - a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
 - b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
 - c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
 - d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.
2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

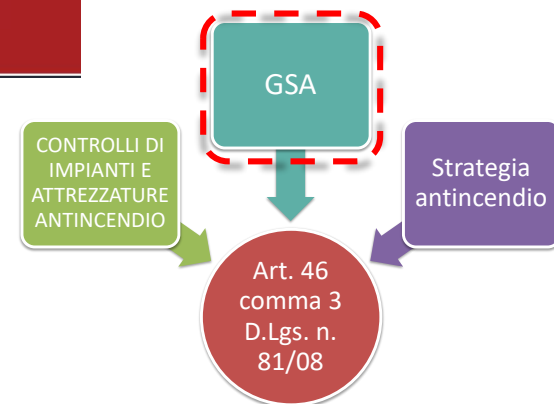


IL PIANO DI EMERGENZA DEVE INDICARE IL NUMERO DEGLI ADDETTI

2.1 Generalità

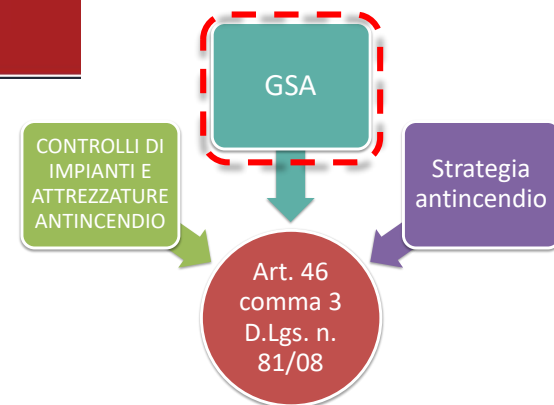
1. In tutti i luoghi di lavoro, ai sensi del presente decreto, il datore di lavoro predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:
- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
 - b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
 - c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
 - d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

2. Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.



ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI





ASSISTENZA ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI

Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.
2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.
3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

Nota: Utile riferimento è la norma UNI EN 17210 - Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali



Decreto «GSA» - la formazione degli addetti antincendio

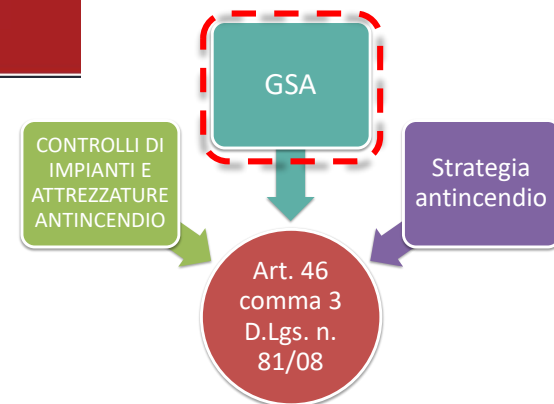
Art. 4.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della **valutazione dei rischi d'incendio** e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.



FORMAZIONE

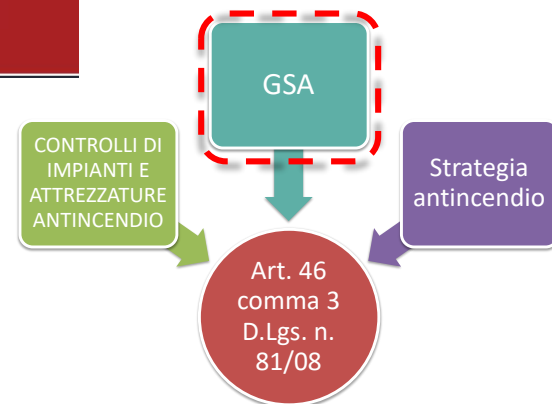


Formazione
degli addetti
antincendio

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.



FORMAZIONE

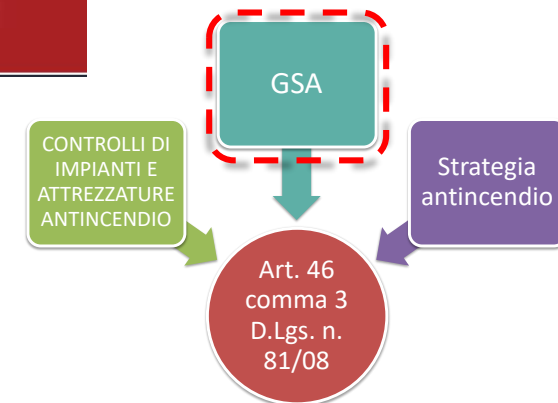


Formazione
degli addetti
antincendio

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Abilitazione
degli addetti
antincendio

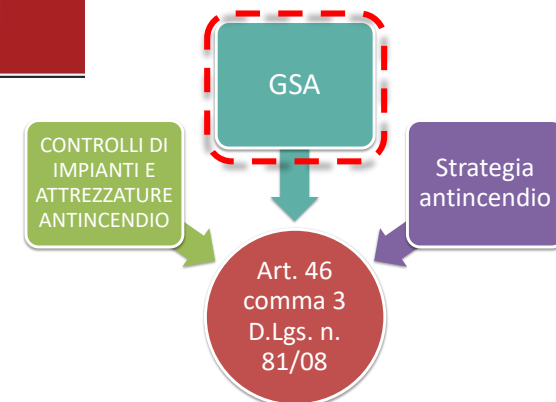
2. Per le attività di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.



FORMAZIONE

Formazione degli addetti antincendio	1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Abilitazione degli addetti antincendio	2. Per le attività di cui all'allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Aggiorna- mento	 5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III.

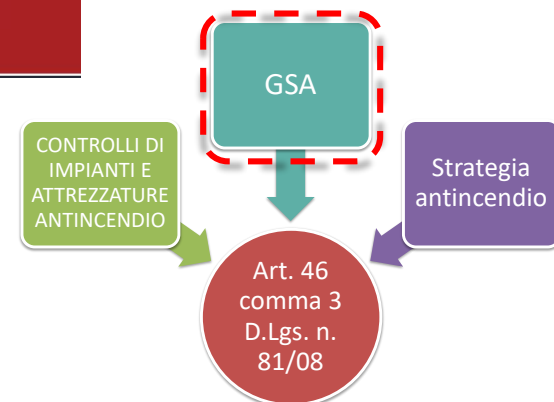
FORMAZIONE



Formazione degli addetti antincendio	1. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Abilitazione degli addetti antincendio	2. Per le attività di cui all’allegato IV, che costituisce parte integrante del presente decreto, gli addetti al servizio antincendio conseguono l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.
Aggiornamento	5. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.
Docenti	6. Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi di cui al presente articolo possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6.



FORMAZIONE



CORSI ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)



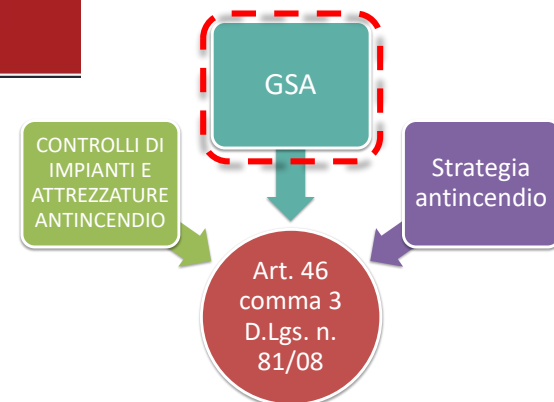
SOGGETTI FORMATORI

- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
- Soggetti pubblici e privati
- Datore di lavoro o altro lavoratore (entrambi se hanno i requisiti come docente)



FORMAZIONE

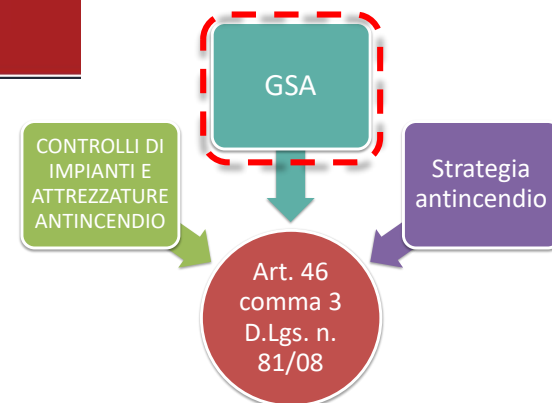
FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO





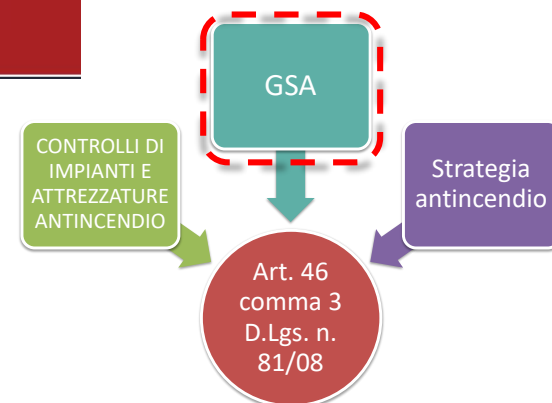
FORMAZIONE

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

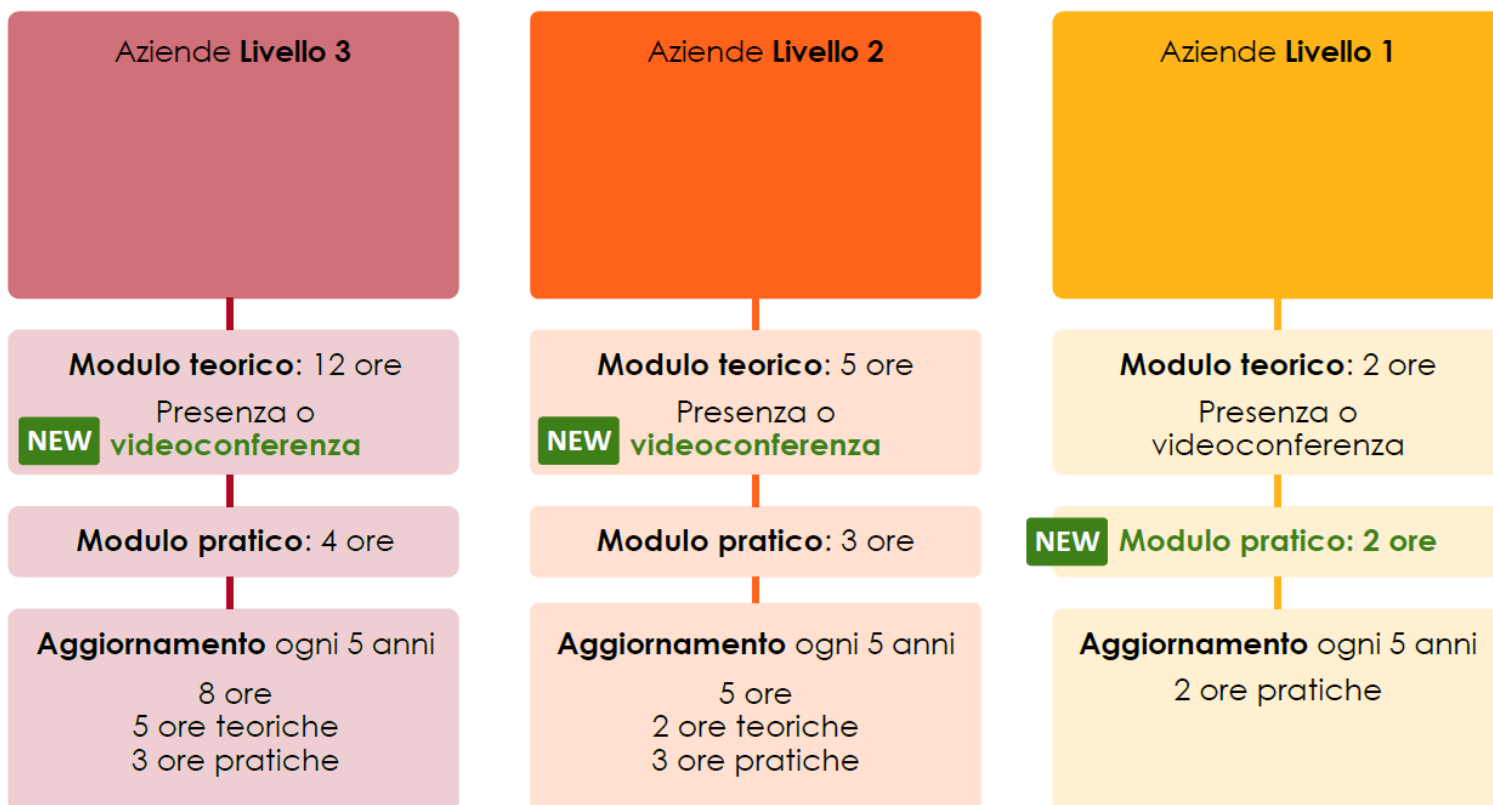




FORMAZIONE



FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO





La formazione degli addetti antincendio è obbligatoria in virtù dell'art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008 ed è trattata dall'allegato III del D.M. 2/9/2021

I contenuti minimi devono essere stabiliti sulla base di:

- Valutazione del rischio di incendio
- Criteri indicati dai punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell'allegato III

1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito.

3 LIVELLI DI FORMAZIONE 1, 2, 3

3 TIPOLOGIE DI CORSI 1-for, 2-for, 3-for



Attività di livello 3

3.2.2 Attività di livello 3

1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.



Attività di livello 3

- Elenco del punto 3.2.2. dell'allegato III

Attività di livello 2

- Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, escluse quelle di livello 3
- Cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Attività di livello 1

- Tutte le altre



CONTENUTI MINIMI DEI CORSI



Programma dei corsi 3-for

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	– Principi sulla combustione; – le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; – le sostanze estinguenti; – i rischi alle persone ed all'ambiente; – specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; – l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; – l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.	4 ore
2 STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	– Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte): – reazione al fuoco; – resistenza al fuoco; – compartimentazione; – esodo; – rivelazione ed allarme; – controllo di fumo e calore.	4 ore
3 STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Misure antincendio (seconda parte): – controllo dell'incendio; – operatività antincendio; – gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. – controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza: – procedure di emergenza; – procedure di allarme; – procedure di evacuazione.	4 ore
4 ESERCITAZIONI PRATICHE	– Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi; – presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute); – esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi. – presa visione del registro antincendio; – chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	4 ore
DURATA TOTALE		16 ore

Aggiunte:

- Protezione contro le esplosioni
- Aree a rischio specifico

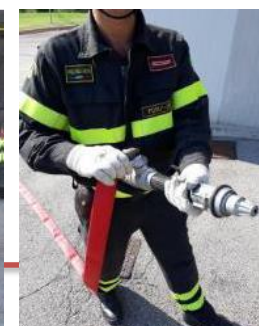
Modificati gli argomenti delle lezioni teoriche

Preferibilmente estintori idrici



Esercitazione su sorveglianza e registro dei controlli

Stendimento ed erogazione acqua



Identificativo Estintore (N. e posizione/ubicazione)	ESITO [] (OK/NO)	Data/Firma	Data/Firma	Data/Firma
Verifiche da effettuare				
a) l'estintore sia presente;				
b) l'estintore sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;				
c) l'estintore sia segnalato con apposito cartello;				
d) il cartello sia visibile e non oscurato o deteriorato (danneggiato, intralciato);				
e) l'accesso all'estintore sia libero da ostacoli;				
f) l'estintore sia immediatamente utilizzabile;				
g) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento;				
h) l'estintore sia integro e non sia danneggiato;				
i) l'estintore sia installato a muro con supporto di sostegno (ganci) saldamente ancorato o l'estintore sia posizionato su apposito sostegno;				
j) il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;				
k) le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore siano leggibili come anche le marcature assicurative che il testo sia in italiano.				
Nella posizione di installazione dell'estintore (aggrappato alla parete o posato su apposito sostegno) l'estintore, contenente le istruzioni d'uso, deve essere rivolta in modo che gli occupanti possano avere piena visione della medesima, ad esempio non deve essere rivolta verso la parete.				
l) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);				
m) le informazioni che riguardano le attività di manutenzione sulle stesse disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste.				

[] In caso di verifiche negative segnalare le condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, segnalare e richiedere l'intervento di un tecnico manutentore qualificato.



Programma dei corsi 2-for

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	Principi sulla combustione e l'incendio: - le sostanze estinguenti; - il triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - i rischi alle persone in caso di incendio; - i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.	2 ore
2 STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	Misure antincendio (prima parte): - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione, - esodo; - controllo dell'incendio; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumi e calore; - operatività antincendio; - sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.	2 ore
3 STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.	1 ora
4 ESERCITAZIONI PRATICHE	- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di nappi e idranti; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	3 ore
DURATA TOTALE		

Modificati gli argomenti delle lezioni teoriche

Preferibilmente estintori idrici



Esercitazione su sorveglianza e registro dei controlli

Stendimento ed erogazione acqua



Identificativo Estintore (N. e posizione/ubicazione)	ESITO [] (OK/NO)	Data/Firma	Data/Firma	Data/Firma
a) l'estintore sia presente;				
b) l'estintore sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;				
c) l'estintore sia segnalato con apposito cartello;				
d) il cartello sia visibile e non oscurato o deteriorato (danneggiato, intralciato);				
e) l'accesso all'estintore sia libero da ostacoli;				
f) l'estintore sia immediatamente utilizzabile;				
g) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento;				
h) l'estintore sia integro e non sia danneggiato;				
i) l'estintore sia installato a muro con supporto di sostegno (gancio) saldamente ancorato o l'estintore sia posizionato su apposito sostegno;				
j) il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;				
k) le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore siano leggibili come anche le marcature assicurative che il testo sia in italiano.				
l) la posizione di installazione dell'estintore (appeso alla parete o posato su apposito sostegno) (etichetta, contenente le istruzioni d'uso, deve essere rivolta in modo che gli occupanti possano avere piena visione della medesima, ad esempio non deve essere rivolta verso la parete).				
m) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);				
n) le informazioni che riguardano le attività di manutenzione sulle quali sono disponibili, ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste.				

[] In caso di verifiche negative (violazione delle condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, segnalare e richiedere il ripristino dell'attrezzatura al tecnico mantentore qualificato).



Programma dei corsi 1-for

MODULI	ARGOMENTI	DURATA
1 L'INCENDIO E LA PREVENZIONE	- Principi della combustione; - prodotti della combustione; - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali.	1 ora
2 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO	- Principali misure di protezione antincendio; - evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi.	1 ora
3 ESERCITAZIONI PRATICHE	- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.	2 ore
DURATA TOTALE		3 ore

Ridotti contenuti teorici

Identificativo Estintore (N. e posizione/ubicazione)	ESITO [*] (OK/NO)	Data/Firma	Data/Firma	Data/Firma
Verifiche da effettuare				
a) l'estintore sia presente;				
b) l'estintore sia collocato nel luogo previsto nella planimetria;				
c) l'estintore sia segnalato con apposito cartello;				
d) il cartello sia visibile e non sbalzo o deteriorato (danneggiato, antrattato);				
e) l'accesso all'estintore sia libero da ostacoli;				
f) l'estintore sia immediatamente utilizzabile;				
g) l'estintore portatile non sia collocato a pavimento;				
h) l'estintore sia integro e non sia danneggiato;				
i) l'estintore sia installato a muro con supporto di sostegno (gancio) saldamente ancorato o l'estintore sia posizionato su apposito sostegno;				
j) il sigillo di sicurezza sia integro per determinare che l'estintore non sia stato usato o manomesso;				
k) le informazioni riportate sull'etichetta dell'estintore siano leggibili come anche le marche assicurandosi che il testo sia in italiano;				
Nella posizione di installazione dell'estintore (aggiornato alla parete o presso su apposito sostegno) (etichetta, contenente le istruzioni d'uso, deve essere rivolta in modo che gli occupati possano avere piena visione della medesima, ad esempio non deve essere rivolta verso la parete)				
l) l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso nei limiti di funzionamento (ad esempio la lancetta sia all'interno del campo verde);				
m) le informazioni che riguardano le attività di manutenzione svolte siano disponibili (ad esempio il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio) e che non sia stata superata la data per le attività previste;				

[*] In caso di verifiche negative (ipotesi che le condizioni di servizio previste e, se ciò non fosse possibile, segnalare e il tecnico manutentore qualificato.

Esercitazione su
sorveglianza e
registro dei controlli

Aggiunta prova
con estintori

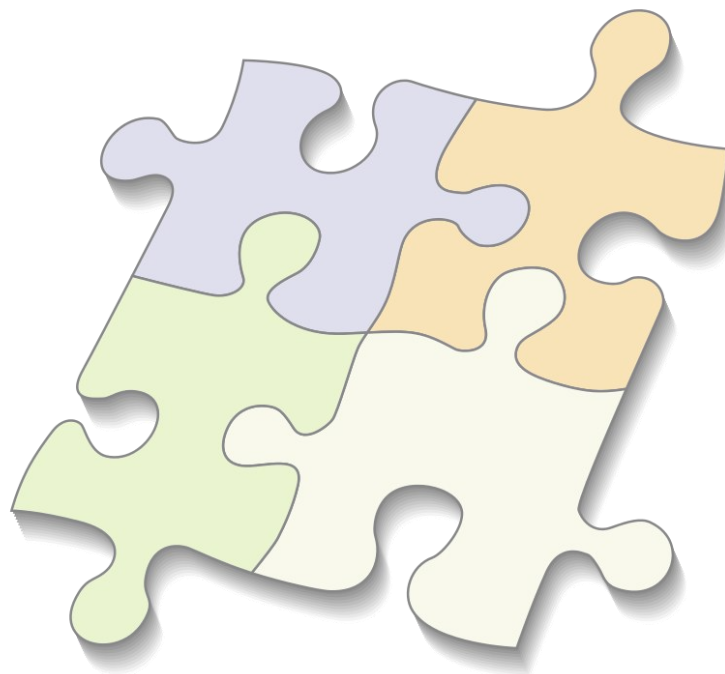


Preferibilmente
estintori idrici



Obiettivo 1: completezza

Materiali
didattici
per la
formazione
teorica





Materiali
didattici per
la
formazione
teorica

Obiettivo 2: fruibilità





Materiali
didattici per
la
formazione
teorica

Obiettivo 3: conformità



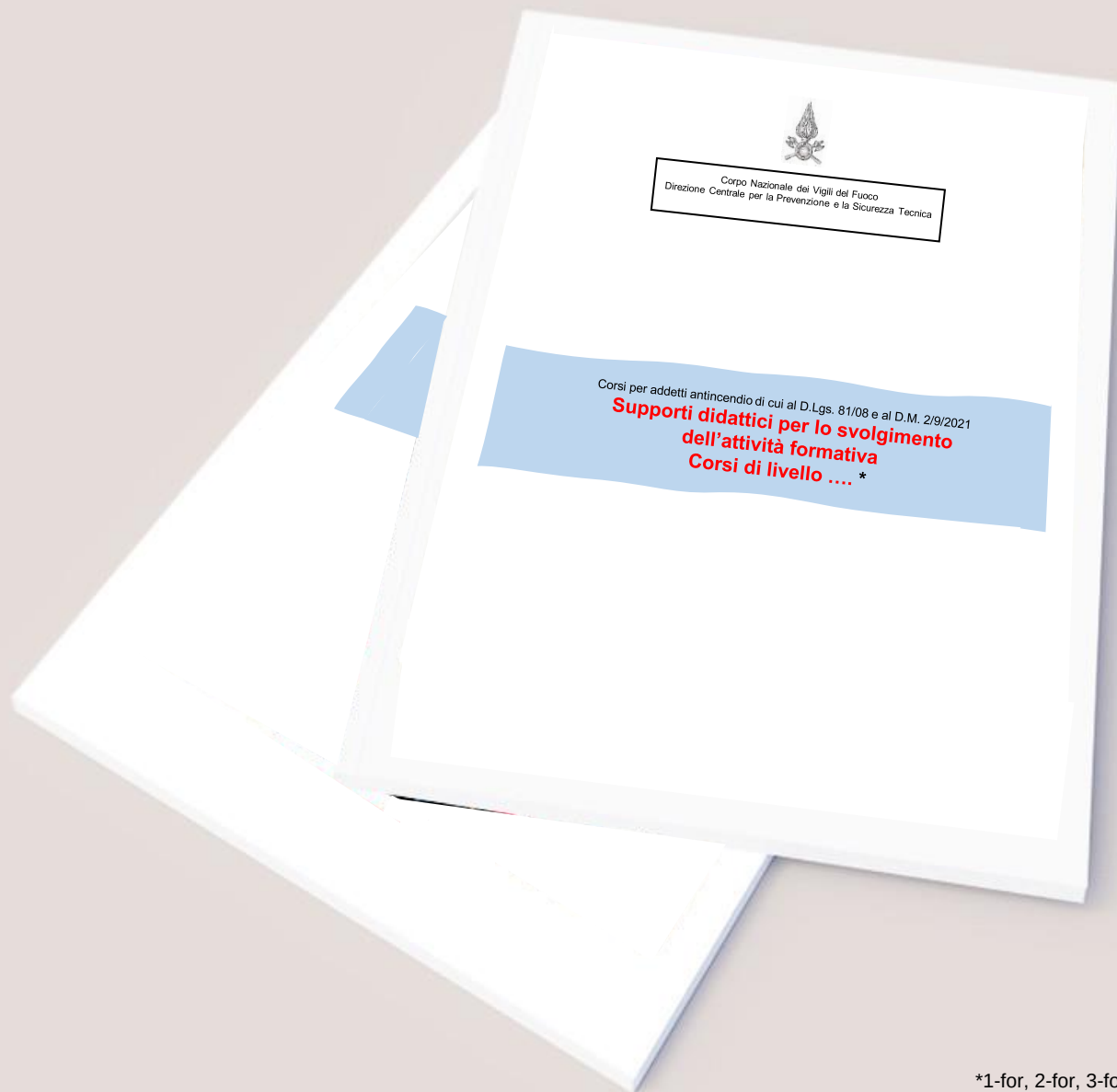


Materiali
didattici per
la
formazione
teorica



Obiettivo 4: efficacia

Materiali didattici per la formazione teorica



*1-for, 2-for, 3-for

ESEMPIO Dispense per i corsi di formazione livello 3

2.3.5 rivelazione ed allarme

a) Premessa

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI) sono realizzati con l'obiettivo di sorvegliare gli ambiti di una attività, rivelare precocemente un incendio e diffondere l'allarme al fine di:

- attivare le misure protettive (es. impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione, ripristino della compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, controllo o arresto di impianti tecnologici di servizio e di processo, ...);
- attivare le misure gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo, ...) progettate e programmate in relazione all'incendio rivelato ed all'ambito ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all'intera attività sorvegliata.

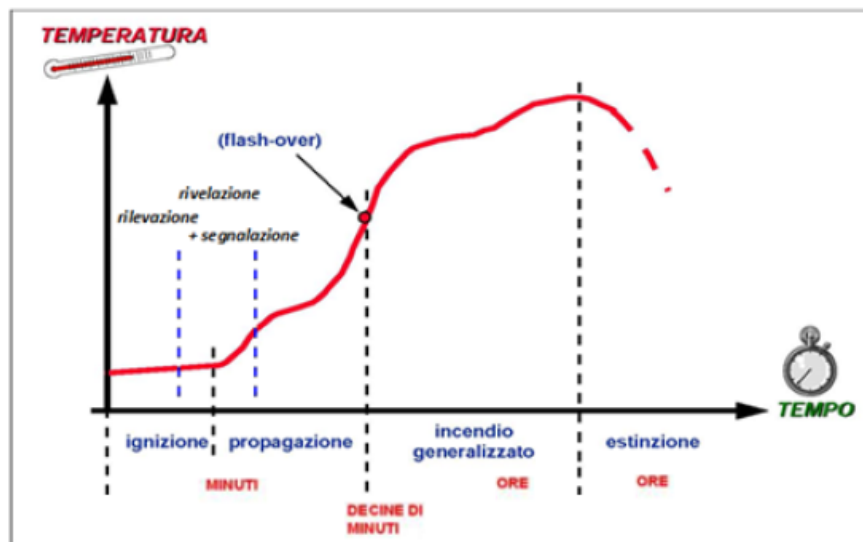
Estratto da D.M. 3/8/2015

La probabilità di spegnere un incendio è tanto maggiore quanto più repentinamente lo stesso viene rilevato e segnalato.

Nota: La rivelazione d'incendio non avviene solo all'origine dell'incendio. Avvenuta la rivelazione, lo sviluppo dell'incendio viene controllato.

Anche la sicurezza delle persone è determinata dalla rapidità di intervento, presente ed anticipando i

FINALITA' DELLE MISURE ANTINCENDIO



2.1 Le aree a rischio specifico

Nei luoghi di lavoro, in particolare in quelli che non rientrano nella classificazione di “*luoghi a basso rischio di incendio*”, è possibile individuare degli ambiti caratterizzati da **un rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività**, cioè rispetto a quello che potrebbe essere valutato non considerando gli specifici pericoli di incendio presenti in tali aree (es: *un'area di deposito di materiale combustibile con un carico di incendio elevato, o comunque, sostanzialmente maggiore rispetto a quello presente nel resto dell'attività*). Le disposizioni più recenti che regolano la progettazione della sicurezza antincendio, in virtù della loro tipicità, definiscono tali aree come “**aree a rischio specifico**”.

G.1.16 Aree a rischio specifico

1. Area a rischio specifico: ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

Estratto da D.M. 3/8/2015

La presenza di tali aree all'interno dei luoghi di lavoro, laddove non espressamente individuate dalle specifiche regole verticali di progettazione applicabili al caso in esame, deve essere individuata dal progettista della sicurezza antincendio sulla base della valutazione del rischio incendio e di alcuni criteri definiti dalle regole di progettazione generale della sicurezza antincendio:

- a. aree in cui si **detengono o trattano sostanze o miscele pericolose**, materiali combustibili, in quantità significative;
- b. aree in cui si **effettuano lavorazioni pericolose** ai fini dell'incendio;
- c. aree in cui vi è presenza di **impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio** (es: impianti di produzione e/o trasformazione dell'energia elettrica; impianti di riscaldamento, ...)
- d. aree con **carico di incendio specifico** $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;
- e. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con **fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura**;
- f. aree in cui vi è presenza di **superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere**;
- g. aree in cui vi è presenza di **reazioni chimiche pericolose** ai fini dell'incendio;
- h. ambiti dell'attività con **Rambiente significativo**

In considerazione dei criteri indicati, potremmo avere aree a rischio specifico in numerosi luoghi di lavoro: di seguito, ad esempio, si descrivono alcuni possibili casi:

- **Esempio 1 (rif. “criteri” lett. b)** - in uno stabilimento meccanico, per la produzione, ad esempio, di grandi “radiatori” ovvero “caldaie”, dove la maggior parte dell'area produttiva non presenta, per tipologia di lavorazioni e materiali utilizzati elevati rischi di incendio [*lavorazioni a freddo di metalli; pertanto area produzione caratterizzata ai fini del R_{vita} , da una “velocità di crescita” di tipo moderata, se non lenta*] è presente un'area, di estensione limitata rispetto all'intera area di lavorazione, nella quale sono

Estratti dal
codice

Trattazione

Esempi

ESEMPIO
Dispense
per i corsi di
formazione
livello 3



Formazione pratica: idranti

Corsi di tipo 2 - FOR

Conoscenza delle reti idranti e dei componenti	Attacco di mandata per autopompa VF Idranti a cassetta UNI45 Naspi
Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti	Idranti a cassetta UNI45 Naspi

Corsi di tipo 3 - FOR

Conoscenza delle reti idranti e dei componenti	Attacco di mandata per autopompa VF, Idranti a cassetta UNI45 Naspi Idranti soprasuolo con corredo UNI70 Idranti sottosuolo con corredo UNI70
Prova pratica di utilizzo di componenti delle reti idranti	Idranti a cassetta UNI45 Naspi Idranti soprasuolo con corredo UNI70* Idranti sottosuolo con corredo UNI70* <i>*Per i corsi di livello 3 l'istruzione può prevedere, a discrezione del docente, l'utilizzo di idranti soprasuolo o sottosuolo con corredo UNI 70, particolarmente indicato nel caso di addetti antincendio di attività dotate di rete idranti con protezione esterna.</i>

*** Le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l'erogazione dell'acqua.**



FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO



ESEMPIO DI RETE IDRANTI PER USO DIDATTICO

Attacco di mandata per autopompa VF

Idrante soprasuolo con due uscite UNI70

Idrante sottosuolo UNI70

Idrante a cassetta UNI45

Naspo

Dispositivi per l'utilizzo degli idranti UNI 70 (collo d'oca, chiavi per apertura)

Corredo (manichetta e lancia UNI70) in cassetta

Tubazioni in acciaio inox DN 80/DN 50, raccordi, riduttore di pressione, misuratore di pressione, valvola di scarico

**Circolare DCPREV del 31.05.2022
INDICAZIONI APPLICATIVE DEL
DECRETO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO DEL 2/9/2021**

**Prototipo di rete idranti ad uso
didattico - Comando di Forlì-Cesena**



Formazione pratica: estintori

Corsi di tipo 1- FOR

Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua

Corsi di tipo 2 - FOR

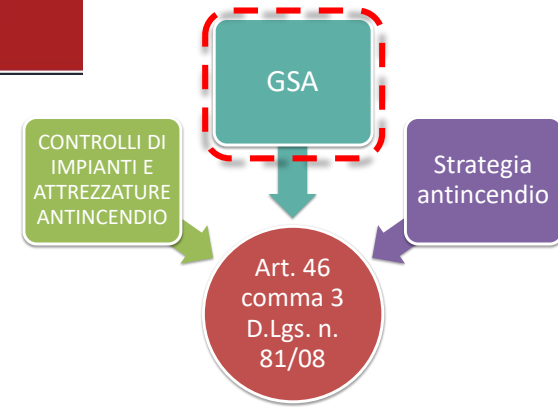
Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua

Corsi di tipo 3 - FOR

Conoscenza delle varie tipologie di estintori	Estintore a polvere Estintore a base d'acqua Estintore ad anidride carbonica
Prova pratica di utilizzo di estintore	Preferibilmente estintore a base d'acqua



FORMAZIONE



IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI



ALLEGATO IV IDONEITA' TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI

4.1 Idoneità tecnica

1. Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:
 - a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
 - b) fabbriche e depositi di esplosivi;
 - c) centrali termoelettriche;
 - d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
 - e) impianti e laboratori nucleari;
 - f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
 - g) impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)
 - h) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
 - i) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
 - j) interporti con superficie superiore a 20000 m²;
 - k) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
 - l) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; case di riposo per anziani;
 - m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
 - n) uffici con oltre 500 persone presenti;
 - o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
 - p) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m²;
 - q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
 - r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
 - s) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 152/06 - sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/03.



ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI

COMMISSIONE D'ESAME

- Comandante o sostituto (DV)
- Funzionario tecnico
- Qualificato (CR o CS)
- Una unità dei ruoli tecnico professionali (segretario)



ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI

L'esame di abilitazione è articolato

- in una prova scritta, consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR) da effettuare in un tempo massimo di 30 minuti; la prova scritta si intende superata nel caso di risposta corretta ad almeno 10 domande; il candidato che nella prova scritta non risponde positivamente ad almeno 10 domande, non viene ammesso alle successive prove (orale e pratica);
- in una prova orale sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR);
- in una prova pratica, durante la quale il candidato viene chiamato a rispondere sulla conoscenza e sulle modalità di utilizzo di uno o più presidi antincendio tra quelli in programma nel corso di formazione, e svolge una prova di utilizzo dell'estintore e una prova di utilizzo di un idrante UNI45 o, in alternativa, di un naspo.

L'esame si intende superato dal candidato che supera con esito positivo tutte e tre le prove.

Il candidato che non supera l'esame può formulare una nuova richiesta dopo un periodo non inferiore a due settimane. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.



ABILITAZIONE DEGLI ADDETTI

L'esame di abilitazione è articolato

- in una prova scritta, consistente in un questionario di 15 domande a risposta multipla (3 possibili risposte), sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR) da effettuare in un tempo massimo di 30 minuti; la prova scritta si intende superata nel caso di risposta corretta ad almeno 10 domande; il candidato che nella prova scritta non risponde positivamente ad almeno 10 domande, non viene ammesso alle successive prove (orale e pratica);
- in una prova orale sugli argomenti oggetto del corso di formazione (2-FOR o 3-FOR);
- in una prova pratica, durante la quale il candidato viene chiamato a rispondere sulla conoscenza e sulle modalità di utilizzo di uno o più presidi antincendio tra quelli in programma nel corso di formazione, e svolge una prova di utilizzo dell'estintore e una prova di utilizzo di un idrante UNI45 o, in alternativa, di un naspo.

L'esame si intende superato dal candidato che supera con esito positivo tutte e tre le prove.

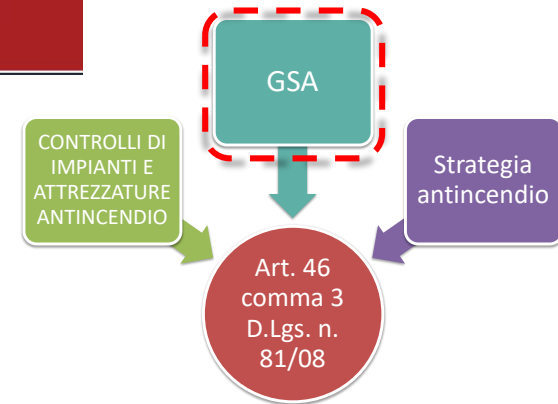
Il candidato che non supera l'esame può formulare una nuova richiesta dopo un periodo non inferiore a due settimane. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve frequentare un nuovo corso.

ESAME:

- 15 quiz risposta multipla (invece di 20 vero/falso e 10 a risposta multipla)
- sbarramento per l'ammissione alle prove orali e pratica
- dopo due esami negativi bisogna frequentare un nuovo corso



FORMAZIONE



QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

Formazione ed abilitazione dei formatori ad opera del personale del CNVVF

Le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco organizzano la formazione e l'abilitazione dei formatori (nota DCPREV 7826 del 31/5/2022)

Docenti di parte teorica e parte pratica

Docenti della sola parte teorica

Docenti della sola parte pratica

Qualificazion
e dei docenti

Chi sono i docenti?



VIGILI DEL FUOCO

Già in vigore dal
4 ottobre 2022



**DOCENTI FORMATI ED
ABILITATI DAI VIGILI
DEL FUOCO**

POSSONO ESSERE DOCENTI NEI CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO ANCHE COLORO CHE POSSONO DIMOSTRARE DI AVER SVOLTO ATTIVITA' DI DOCENZA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E I PROFESIONISTI ANTINCENDIO (requisiti art. 6 D.M. 2/9/2022 - autocertificazione)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI

Docenti di parte teorica e parte pratica

Docenti della sola parte teorica

Docenti della sola parte pratica

Chi sono i docenti?



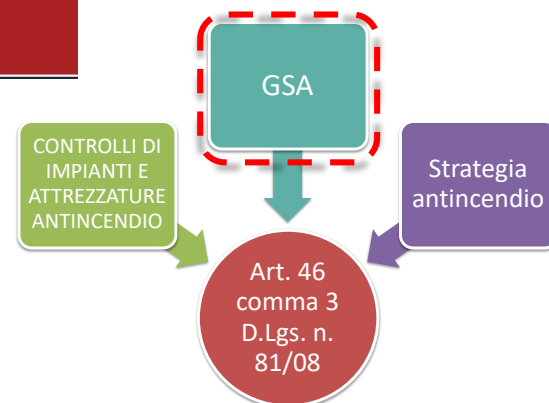
VIGILI DEL FUOCO

Già in vigore dal
4 ottobre 2022



**DOCENTI FORMATI ED
ABILITATI DAI VIGILI
DEL FUOCO**

**POSSONO ESSERE DOCENTI NEI CORSI PER ADDETTI
ANTINCENDIO ANCHE COLORO CHE POSSONO DIMOSTRARE DI
AVER SVOLTO ATTIVITA' DI DOCENZA PRIMA DELL'ENTRATA IN
VIGORE DEL DECRETO E I PROFESSIONISTI ANTINCENDIO
(requisiti art. 6 D.M. 2/9/2022 - autocertificazione)**



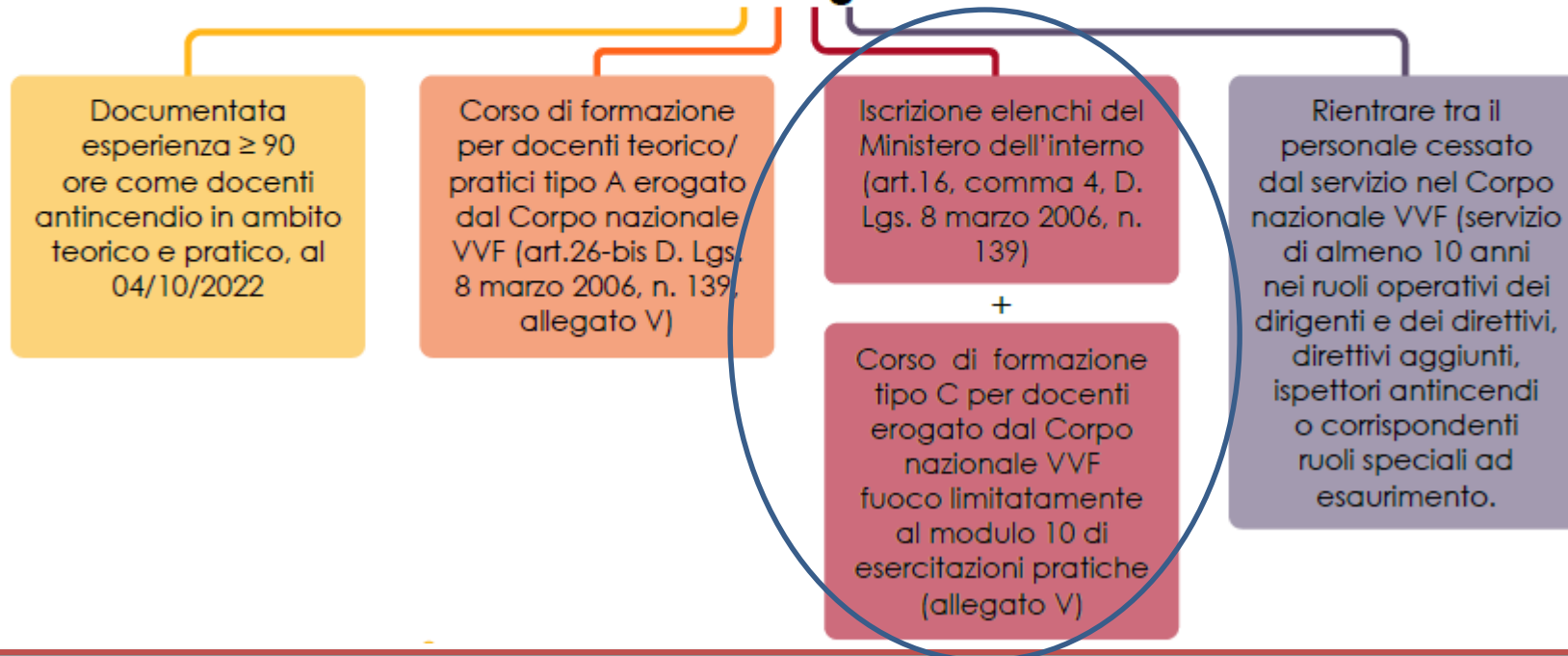
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

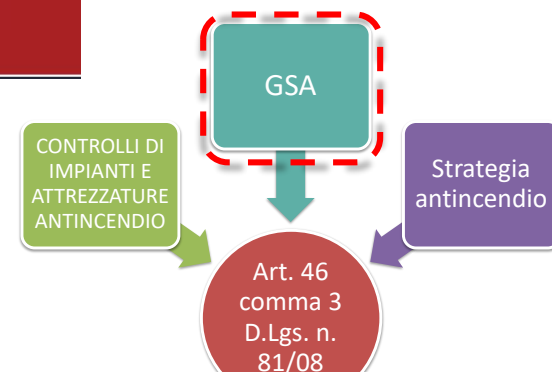
DOCENTI PARTE TEORICA E PARTE PRATICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

**+
Almeno 1 dei seguenti criteri:**





REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

DOCENTI PARTE TEORICA



Prerequisito: diploma di scuola secondaria di secondo grado

**+
Almeno 1 dei seguenti criteri:**

Documentata
esperienza ≥ 90 ore
come docenti in
materia antincendio
in ambito teorico,
al 04/10/2022

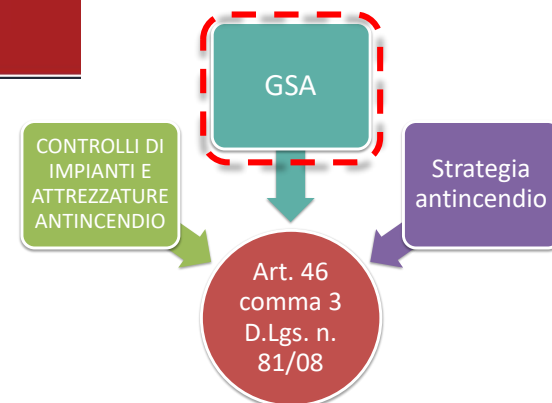
Corso di formazione
tipo B per docenti
teorici erogato dal
Corpo nazionale VVF
(allegato V)

Iscrizione elenchi
Ministero dell'interno
(art. 16, comma 4,
D. Lgs. 8 marzo 2006,
n. 139)

Rientrare tra il
personale cessato
dal servizio nel Corpo
nazionale VVF (servizio
di almeno 10 anni
nei ruoli operativi dei
dirigenti e dei direttivi,
direttivi aggiunti,
ispettori antincendi
o corrispondenti
ruoli speciali ad
esaurimento)

PER CHI NON HA IL DIPLOMA

Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di **almeno 5 anni con ≥ 400 ore all'anno** di docenza.



REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO (dal 4/10/2022)

DOCENTI PARTE PRATICA



Almeno 1 dei seguenti criteri, senza nessun prerequisito

Documentata esperienza
≥ 90 ore come docenti
antincendio in ambito pratico,
svolte al 04/10/2022

Corso di formazione di tipo C
per docenti pratici erogato
dal Corpo nazionale VVF
(allegato V)

Rientrare tra il personale cessato
dal servizio nel Corpo nazionale
VVF (servizio nel ruolo dei capi
reparto e dei capi squadra per
almeno 10 anni)



CIRCOLARE DCPREV15472 del 19 ottobre 2021: DM 2 settembre 2021 – Primi chiarimenti

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0015472.19-10-2021



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Alle Direzioni regionali ed interregionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

All' Ufficio centrale ispettivo

E, per conoscenza:

All' Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Alle Direzioni centrali

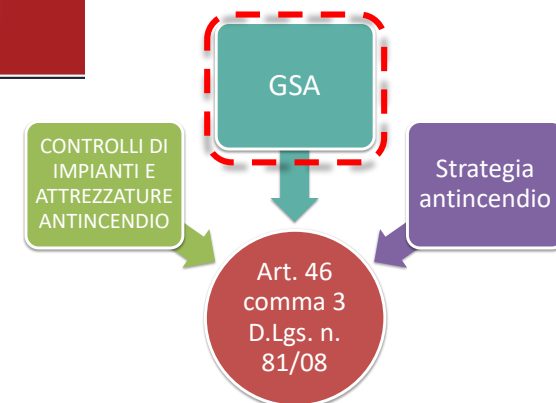
Oggetto: DM 2 settembre 2021 recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto. Al riguardo, si chiarisce quanto segue.

Il nuovo provvedimento, attuativo dell'art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 per lo specifico argomento della gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, si colloca nel quadro normativo in continuità con le recenti regole tecniche di prevenzione incendi e, in particolare, con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i. (Codice di prevenzione incendi), riferendosi ai due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. Dalla lettura dell'articolato e degli allegati emergono altri riferimenti al Codice di prevenzione incendi, in particolare quello degli "occupanti" anziché al numero dei lavoratori quale parametro per stabilire l'obbligo di alcuni adempimenti e l'inclusività, con il richiamo ad esplicitare sistematicamente nel piano di emergenza le specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.

Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, fornisce inoltre le indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all'aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un'apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla

gestione delle emergenze. Il decreto si compone dell'articolato e di cinque allegati così suddivisi:



Circolare DCPREV del 31.05.2022 INDICAZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 2/9/2021

PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO

PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L'ABILITAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

**Circolare DCPREV del 7.09.2022
MATERIALE DIDATTICO PER I CORSI PER ADDETTI
ANTINCENDIO (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR)**